GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — LUNEDÌ 12 FEBBRAIO — NUM. 35

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le **Associazioni** e le **Inserzioni** si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno.

DIREZIONE: Roma, Via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella seduta di sabato si continuò la discussione dell'ultimo capitolo dello stato di prima previsione pel 1883 del Ministero dei Lavori Pubblici, del quale trattarono ancora i deputati Araldi, Giordano, Vigna, Bertani, Corvetto, Baratieri, Visocchi, Savini, Sacchi, Di Marzo, Fazio Enrico, Francica, Grimaldi, Finzi, Lacava, Fornaciari, Napodano, Del Balzo, Solimbergo, Sole, Sonnino Giorgio, Panattoni, Mocenni.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **DCCCXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la tassa di occupazione di aree e spazi pubblici, definitivamente approvato dal Consiglio comunale di Sessa-Aurunca nella seduta otto aprile 1881;

Visti gli articoli 118 e 138 della vigente legge comunale e provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerando che la tassa sui carri adibiti al trasporto delle merci, imposta coll'articolo 7 del regolamento citato, è estranea all'oggetto del regolamento stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono annullati:

1° gli articoli 7 ed 8 del regolamento otto aprile 1881 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel comune di Sessa-Aurunca;

2° la tabella *G* della tariffa dalle parole « compresa la tassa » sino alla fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1883.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Numero **1195** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concesse al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata il giorno 17 dicembre 1882 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici per l'Amministrazione dello Stato e la Banca Svizzera-Italiana, autorizzata ad operare nel Regno con Regio decreto 24 marzo 1881, n. CX (Serie 3ª, parte supplementare), e rappresentata dal signor Emilio Olivieri, per la concessione a favore della Banca medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Menaggio a Porlezza, e da Luino a Fornasette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1883.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

CONVENZIONE *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Menaggio a Porlezza e da Luino a Fornasette.*

Fra le Loro Eccellenze il commendatore Alfredo Baccarini, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Ago-

stino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e la Banca della Svizzera Italiana, autorizzata con R. decreto del 24 marzo 1881, num. CX (Serie 3ª, parte supplementare), ad operare nel Regno d'Italia, rappresentata dal signor ingegnere Emilio Olivieri, come da procura in data 6 dicembre 1882, rogata Vegezzi, notaio pubblico in Lugano (Allegato n. 1).

Art. 1. Il Governo accorda alla Banca della Svizzera Italiana la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Menaggio a Porlezza e da Luino a Fornasette, che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), e della legge 5 giugno 1881, num. 240 (Serie 3ª), e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa, allegato sotto il numero II.

Art. 2. Emanato il decreto Reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, depositare una cauzione di lire 3000 di rendita 5 0[0 in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Detta cauzione verrà restituita dopo il finale collaudo della ferrovia concessa.

Art. 3. In conto del deposito previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria, per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito preliminare di lire 1000 di rendita, in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per 100, come risulta dalla dichiarazione provvisoria numero 182, rilasciata in data 14 corrente mese dalla Tesoreria provinciale di Roma.

Art. 4. Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunziato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5. I privilegi che potessero competere al concessionario per le diramazioni, intersezioni, prolungamenti di linea, non che per le linee laterali, a senso degli articoli 269 e 270 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non saranno applicabili alla presente concessione che quando si tratti di ferrovie a scartamento ridotto, esclusi i tramvays sul suolo delle strade ordinarie esistenti.

Il privilegio di prelazione sopra le linee a scartamento ridotto che corrono lateralmente a quelle concesse si eserciterà entro un limite non maggiore di un chilometro di distanza per parte della linea dell'attuale concessione.

Art. 6. Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma, presso la Banca Italiana di depositi e conti correnti.

Art. 7. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta a Roma quest'oggi diciassette del mese di dicembre dell'anno milleottocentottantadue.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

Il rappresentante la Banca Svizzera Italiana
Ing. EMILIO OLIVIERI.

GIANATTI GIO. VINCENZO, *test.*
ZUGARO RAFFAELE, *test.*

Quest'atto consta di numero due fogli di carta bollata scritti di mano e carattere del signor Raffaele Zugaro, ufficiale d'ordine presso questo Ministero, e contiene numero due inserzioni per foglietti sedici scritti sopra facciate trenta.

In fede,

FRIGERI, *Caposezione.*

ALLEGATO N. 1.

Confederazione Svizzera, Repubblica e Cantone del Ticino, distretto e città di Lugano,

Questo giorno di mercoledì sei del mese di dicembre, l'anno milleottocentottantadue (6 dicembre 1882),

Avanti di me avvocato Girolamo Vegezzi fu Vincenzo, di Lugano, mia residenza, pubblico notaio, e degli infrascritti testimoni,

È comparso il signor Giacomo Blankard, di Lucerna, residente in Lugano, nella sua qualità di direttore della spettabile Banca della Svizzera Italiana, con sede in Lugano, ed in base alle pregiate risoluzioni del lodevole Consiglio d'amministrazione in data del 1° marzo 1880, con cui venne deliberato di chiedere all'alto Governo del Regno d'Italia la concessione di un tramvia sul territorio italiano da Porlezza a Menaggio ed eventualmente a Cadenobbia, e da Fornasette a Luino, pel che vennero affidate tutte le necessarie pratiche, studi, ecc., all'egregio signor ingegnere Emilio Olivieri, di Milano, e come meglio infatti.

Il sunnominato signor direttore Blankard, in virtù della presente, nomina e costituisce il prefato signor ingegnere Emilio Olivieri, di Milano, in procuratore e rappresentante.

All'oggetto di stipulare e firmare l'atto di concessione della sullodata tramvia Porlezza-Menaggio-Cadenobbia-Fornasette-Luino col lodevole Governo italiano.

Addivenire a tutto quanto sarà necessario al suddetto scopo.

Il tutto senza bisogno di far ampio e specifico mandato, dando fin d'ora per rata fermo ed approvato l'operato del sunnominato signor procuratore e rappresentante.

Il presente è stato fatto e rilasciato alla presenza del signor costituente Giacomo Blankard e dei signori avvocati Emilio Cenni fu avvocato Giovanni, di Lucerna, residente a Buzanziona, e Bianchi Francesco, negoziante, fu Pasquale, di Lugano, suo domicilio, testimoni noti ed idonei, acciò richiesti.

EMILIO CENNI, *test.*
FRANCESCO BIANCHI, *test.*
Banca della Svizzera Italiana
BLANKARD.

Accerto e certifico io sottoscritto notaio la veridicità ed autenticità della premessa firma Blankard e la di lui qualità di direttore della Banca della Svizzera Italiana; avvocato Emilio Cenni, testimonio, più Bianchi, testimonio, persone a me note, come che fatte alla mia presenza e vista.

In fede di che mi sottoscrivo e pongo il segno del mio tabellionato, oggi 6 (sei) dicembre 1882.

Avvocato Gerolamo Vegezzi fu Vincenzo, di Lugano, mia residenza, pubblico notaio della Repubblica e Cantone del Ticino, Confederazione Svizzera.

Lugano, li 7 dicembre 1882.

Visto al Commissariato di governo per la legalizzazione della firma e bollo del signor avv. Gerolamo Vegezzi, pubblico notaio del Cantone.

Il Commissario
. . . . .

N. 698. Visto al Consolato italiano per legalizzazione di firma.

Lugano, addì 7 dicembre 1882.

Per il Console
. . . . .

Ministero degli Affari Esteri.
Visto per legalizzazione di firma.
Roma, addì 11 dicembre 1882.

L'incaricato: BENETTI.

ALLEGATO N. 2.

CAPITOLATO *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Menaggio a Porlezza.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. *Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.*

Il concessionario è obbligato di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Menaggio a Porlezza e da Luino a Fornasette, secondo i progetti di massima redatti dall'ingegnere Emilio Olivieri in data 21 aprile e 14 giugno 1882 ed approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 13 maggio 1882.

Art. 2. — *Termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di due anni decorrenti dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Al Governo è riservato il diritto di verificare i lavori in corso e di chiedere per norma e visione i contratti relativi alla costruzione della linea.

Art. 3. — *Decadenza della concessione.*

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni di eseguimento.

Art. 4. — *Tipo da adottarsi.*

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo 5 delle ferrovie economiche collo scartamento di m. 0 85.

Art. 5. — *Progetto definitivo.*

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. — *Stagni e paludi.*

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno esser munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3 50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa, aventi l'inclinazione più o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade, e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale d'ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8. — *Chiusura della strada.*

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura nei luoghi ove sarà necessario per la sicurezza pubblica a giudizio del Governo.

Art. 9. — *Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Luino, Menaggio, Grandola, Bene, Lario Piano, Porlezza.

Dietro richiesta del Ministero, sarà inoltre stabilita una fermata sulla linea Luino Fornasette, al punto preciso del confine per la visita doganale, a spese esclusive del concessionario, il quale sarà pure obbligato a sopportare tutte le maggiori spese dipendenti dall'istituzione colà di un servizio di dogana ed inerenti alla vigilanza della linea percorsa dai treni da Fornasette a Luino, comprese quelle per la scorta dei treni, quando si trovasse opportuno dal Governo di attivarla.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 10. — *Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90, a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11. — *Tassa di registro.*

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una:

a) L'atto di concessione fatto dal Governo;

b) Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12. — *Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici, e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13. — *Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in correspettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14. — *Convogli ed orari.*

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno.

All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Nella stagione invernale il numero dei treni potrà essere ridotto in base all'orario da approvarsi dal Governo.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15. — *Tariffe pei trasporti.*

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniali si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate dell'alta Italia.

Art. 16. — *Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da un'estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capiconvoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci, nonchè i pacchi postali, per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18. — *Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19. — *Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica, od all'autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20. — *Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre Amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre la rimanente delle tasse interne, di cui negli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche lo ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'esterno, e lo ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22. — *Tronchi e stazioni comunali.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi, e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23. — *Questioni.*

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quelle del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24. — *Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto a tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima, fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25. — *Riscatto della concessione.*

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dell'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario, e mediante il pagamento del corrispettivo stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 26. — *Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico, assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e la età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 27. — *Trasporto dei membri del Parlamento.*

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 28. — *Risoluzione delle questioni in via amministrativa.*

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso, la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 29.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato, o dal medesimo sovvenzionate.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
A. MAGLIANI.

Il rappresentante la Banca Svizzera Italiana
Ing. EMILIO OLIVIERI.

GIANATTI GIO. VINCENZO, *test.*
ZUGARO RAFFAELE, *test.*

M. FRIGERI, *Caposezione.*

Il Numero **DCCCXLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 30 giugno 1878, num. 4430 (Serie 2ª);

Visti i Regi decreti 27 aprile 1863, n. 1226; 14 gennaio 1864, n. 1645; 11 agosto 1866, n. 3173; 3 ottobre 1866, n. 3238; 26 maggio 1867, n. 3747; e 30 giugno 1879, n. 2108, concernenti lo statuto del Banco di Napoli;

Visto il Regio decreto 30 marzo 1871, che approvò e rese esecutorio il regolamento generale del Banco;

Sentito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministero del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli articoli 10, 22, 24, 25 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con Reale decreto 11 agosto 1866, numero 3173, sono sostituiti i seguenti:

Art. 10, alinea 2º. « Presiede il Consiglio d'amministrazione della sede centrale. »

Art. 22. « Ciascuna sede avrà una Commissione di sconto, che per Napoli sarà composta del sottodirettore capo dell'ufficio del collocamento dei fondi, e di sei membri; per le altre sedi, del direttore e di quattro membri. »

Art. 24, alinea 1º. « Nessun effetto potrà essere ricevuto allo sconto, se non per deliberazione della Commissione, la quale sarà presieduta dal sottodirettore capo dell'ufficio del collocamento per la sede di Napoli, o da chi lo sostituisce, e dal direttore o da chi lo sostituisce nelle altre sedi. »

Art. 24, alinea 4º. « Il Consiglio di amministrazione con deliberazione segreta può escludere dallo sconto alcune firme. I titoli che le portano saranno perciò trattenuti dal sottodirettore che presiede la Commissione, e il regolamento del Banco provvederà acciocchè le somme quotidianamente assegnate allo sconto siano distribuite in modo, che non ne sia escluso il commercio di minore importanza. »

Art. 25, alinea ultimo. « Il sottodirettore dell'ufficio del collocamento in Napoli, ed i direttori delle sedi potranno sospendere o ridurre i fidi medesimi.

Art. 2. Agli articoli 54, 56, 58, 60, 106, 132, 135, 137, 138, 143, 154, 159, 164, 166 del regolamento per l'attuazione dello statuto predetto, approvato con R. decreto 30 marzo 1871, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. « La Commissione di sconto, a norma dell'articolo 22 del R. decreto 11 agosto 1866 (modificato col presente provvedimento), sarà composta dal sottodirettore presidente, o da chi lo sostituisce, e di sei membri che saranno scelti dal Consiglio d'amministrazione (a forma dell'art. 23 del decreto 11 agosto 1866, n. 3173, modificato dal R. decreto 30 gennaio 1879, n. 2108). »

Art. 56. « La Commissione si riunirà in quel giorno ed in quell'ora che stimerà il sottodirettore dell'ufficio del collocamento. »

« Il segretario compilerà il verbale di presenza. »

Art. 58. « È data facoltà al sottodirettore dell'ufficio del collocamento, od a chi lo sostituisce, di fare ammettere allo sconto valori con scadenze maggiori di tre mesi, purchè però non eccedano il quarto mese. »

Art. 60. « Il sottodirettore, o chi ne fa le veci, che presiede la Commissione di sconto, può in ogni caso, per lo interesse del Banco, escludere l'ammissione di alcuni effetti, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione. »

Art. 106. « Presso la Direzione generale in Napoli vi sarà:

« L'ufficio di contabilità generale.

« L'Economato per le dipendenze di Napoli. »

Titolo 7 bis — Capo unico — Ufficio del collocamento dei fondi.

Art. 132. « L'ufficio del collocamento dei fondi in Napoli è posto sotto la immediata direzione e dipendenza di un sottodirettore che è responsabile dell'andamento del servizio. Quest'ufficio dipenderà come ogni altro stabilimento o dipendenza dell'Istituto dal direttore generale e dal Consiglio di amministrazione centrale, ed è incaricato di tutte le operazioni che riguardano l'impiego dei fondi a Napoli, a tenore del capo 2º, titolo I, tranne le pegnorazioni che si eseguono nei Monti di Pietà, ed è diviso in cinque sezioni:

« Sezione I. Contabilità;
« Sezione II. Sconti, anticipazioni e fidi;
« Sezione III. Conti correnti;
« Sezione IV. Controllo;
« Sezione V. Cassa.

Art. 135, alinea 2°. « Ogni pagamento che figurerà in detto conto dovrà essere appoggiato con ordinativo del sottodirettore o di chi lo sostituisce, e con quietanza delle parti prendenti, il tutto ai termini delle disposizioni regolamentari in vigore. »

Art. 137. « Per essere ammesso allo sconto presso il Banco si dovrà per la prima volta far pervenire al sottodirettore la domanda in iscritto.

« La firma e la qualità del richiedente dovrà essere certificata da due distinti negozianti. »

Art. 138. « La domanda indicherà il nome e cognome del richiedente, il domicilio e la natura del suo commercio o della sua industria. Quale domanda non sarà accolta dal sottodirettore senza il parere formale della Commissione di sconto. »

Art. 143, alinea 1°. « Il ragioniere segretario trascriverà gli effetti ammessi sopra apposito stato, che farà firmare dai componenti della Commissione e vistare dal sottodirettore, o da chi lo sostituisce, per la approvazione. »

Art. 154. « Oltre i libri pei conti correnti egli terrà:

« I. Un registro pei mandati di pagamento, che pervengono all'ufficio dal sottodirettore, per gli sconti;

« II. Altro per le anticipazioni;

« III. Altro per gli effetti all'incasso;

« IV. Altro pei mandatini esibiti dalle parti per incassare le somme disposte a loro favore, e notate in conto corrente.

« Questi registri in fine di ciascuna giornata saranno da lui firmati e vistati dal controllo, per le ulteriori operazioni di scrittura. »

Art. 159. « Il Tesoro o Cassa forte sarà chiusa a tre chiavi, di cui una sarà tenuta dal sottodirettore capo dell'ufficio del collocamento; una dal controllo; l'altra dal cassiere, il quale resterà sempre responsabile della qualità e quantità di numerario, effetti e valori che per mezzo suo vi saranno rinchiusi. »

Art. 164. « Il cassiere ogni giorno rimetterà al sottodirettore uno stato, vidimato dal ragioniere capo, dei pegni scaduti e non ritirati o rinnovati, per gli ulteriori provvedimenti e per la pronta vendita, dandone contemporaneamente avviso alle parti; quale vendita dovrà essere preceduta da autorizzazione del direttore generale. »

Art. 166, alinea 1° « Il cassiere ha il diritto, salvo l'approvazione del sottodirettore, di scegliere l'uffiziale pubblico per eseguire i protesti, o l'agente di cambio per eseguire la vendita dei pegni di rendita, qualora l'agente del collocamento non sia agente di cambio. »

Art. 3. Il disposto dell'art. 5 del succitato Reale decreto 30 giugno 1879 riguarderà anche le disposizioni sancite dai precedenti articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1883.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In conformità alle disposizioni del R. decreto 26 gennaio 1882, che approva il regolamento per i concorsi alle cattedre vacanti nelle Regie Università e nei Regi Istituti di istruzione superiore, ed in conformità alle disposizioni del R. decreto 19 novembre 1882, che approva il regolamento pei RR. Istituti superiori di magistero femminile in Roma e Firenze, è aperto concorso alla cattedra di *Storia generale - Storia d'Italia antica, medioevale e moderna - Geografia,* nell'Istituto superiore di magistero femminile in Roma.

Le domande e i documenti dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del giorno 8 maggio di quest'anno.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno non avrà alcun effetto.

Roma, 7 gennaio 1883.

Il Direttore Capo della Divisione
RIVERA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Esposizione di Belle Arti in Monaco di Baviera.

Il Comitato centrale dell'Esposizione prese le deliberazioni seguenti:

« Il termine per l'arrivo degli oggetti da esporre a Monaco è fissato dal 1° al 31 maggio 1883. Per quegli arrivati prima del 1° maggio il Comitato centrale non assume veruna responsabilità. In quanto agli oggetti esposti al salone di Parigi 1883 il Comitato farà pubblicare più tardi le sue disposizioni. »

La Legazione di Baviera a Roma ha fatto poi conoscere che l'apertura della Mostra suddetta è fissata per il 1° luglio 1883.

Roma, addì 9 febbraio 1883.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 737649 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15, al nome di *Marettoli* Giovanni Battista di Giovanni Battista, domiciliato in Novate Mezzola (Sondrio), vincolata per cauzione del titolare quale commesso postale presso l'ufficio postale di Novate Mezzola, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Maretoli* Giovanni Battista di Giovanni Battista (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 12 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 176291 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 59691 della soppressa Direzione di Milano), per lire 400, al nome di Pizzini *Visto, minorenne, rappresentato dal padre Vittore, di Milano,* è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzini *Vispo di Vittore, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Milano,* vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 12 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 690683 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 80, al nome di Robotti Ernesto e *Rodolfo* fu Luigi, minori, sotto la tutela di Robotti Giovanni fu Sebastiano, domiciliati a Trino (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Robotti Ernesto ed *Adolfo* fu Luigi, minori, sotto la tutela di Robotti Giovanni fu Sebastiano, domiciliati a Trino (Novara), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 12 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 391692 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 45182 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 35, al nome di Stallone Epifania fu Vito, rappresentata da Gioacchino *Carta*, marito e dotatario, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Stallone Epifania fu Vito, rappresentata da Gioacchino *Certa*, marito e dotatario, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cuneo il 13 marzo 1882, sotto il n. 129, pel deposito di numero 4 cartelle consolidato 5 per cento, della complessiva rendita di lire 375, con decorrenza dal 1° luglio 1882, fatto da Operti Gioacchino fu Francesco.

A termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato a detto Operti Gioacchino il certificato n. 726376, della rendita di lire 375, proveniente dal tramutamento delle esibite cartelle di pari rendita, senza obbligo della presentazione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 25 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 116439 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 185, al nome di *Di Ganei* Saverio fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta (Messina), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Di Gangi* Saverio fu Vincenzo, domiciliato in Mistretta (Messina), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 740383 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 750, al nome di Favaloro *Salvatore* fu Francesco, domiciliato in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Favaloro *Giuseppe* fu Francesco, domiciliato in Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 728133 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 300, al nome di Gattinara Severino, Giuseppe, Cesare, Ippolito-Franchino, Petronilla moglie di Venesio Paolo, Felicita vedova di Abena Giacomo, Candida vedova di Calcagno Giorgio, e Marietta moglie di Tricerri Giovanni, fratelli e sorelle del fu Domenico, domiciliati il primo a Pinerolo, il secondo a Novara, il terzo a Legnago, il quarto ad Adernò, la Petronilla a Casalborgone, la Felicita a Lavriano, la Candida a Torino, la Marietta a Verolengo; Gattinara Camillo fu *Battista*, domiciliato a Torino, *Allari* Massimo-Luigi e *Filippo* fu Domenico, domiciliati il primo a Rieti, ed il secondo a Torino, tutti legatari indivisi di Luigi Passera, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gattinara Severino, Giuseppe, Cesare, Ippolito-Franchino, Petronilla moglie di Venesio Paolo, Felicita vedova di Abena Giacomo, Candida vedova di Calcagno Giorgio, e Marietta moglie di Tricerri Giovanni, fratelli e sorelle del fu Domenico, domiciliati il primo a Pinerolo, il secondo a Novara, il terzo a Legnago, il quarto ad Adernò, la Petronilla a Casalborgone, la Felicita a Lavriano, la Candida a Torino, e la Marietta a Verolengo; Gattinara Camillo fu *Giovanni Battista, minorenne, sotto la patria potestà della madre signora Orsè Camilla,* domiciliato in Torino; *Allaria* Massimo-Luigi e *Ferdinando-Filippo* fu Domenico, domiciliati il primo a Rieti, il secondo a Torino, tutti legatari indivisi di Luigi Passera, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 336071 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 153131 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 300, al nome di *Rossi*

Concetta fu Francesco, moglie di Filippo Girardi, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Russo* Concetta fu Francesco, moglie di Filippo Girardi, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 31 gennaio 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Temps* ha da Londra che il governo serbo ha fatto rimettere, il 6 corrente, ai rappresentanti della Conferenza danubiana, per mezzo del signor Marinovich, suo delegato, una memoria con cui la Serbia rivendica, a suo favore, il diritto di far parte della Commissione europea del Danubio, e, per conseguenza, la sua ammissione alla Conferenza, per discutere i poteri di questa Conferenza.

Il corrispondente del *Temps* annunzia inoltre che tutte le questioni che potrebbero essere causa di disaccordo alla Conferenza sono oggetto di uno studio preparatorio da parte dei plenipotenziari.

Forma oggetto di discussioni attivissime particolarmente la proposta russa relativa al braccio di Kilia. Sembra certo, secondo il corrispondente, che la Conferenza aderirà a quella proposta per mezzo di una transazione di cui si avrebbero già le basi essenziali.

Da una parte la Russia consentirebbe a sottoporre alla approvazione preventiva delle potenze il piano dei lavori diretti ad aprire il braccio di Otciakoff alla « libera navigazione, » in concorrenza con quello di Sulina, e riconoscerebbe alla Commissione europea del Danubio il diritto di sorveglianza sull'esecuzione di quei lavori.

Da altra parte, le potenze, considerano come cosa legittima che la Russia ritragga un beneficio e dei privilegi particolari dall'impulso che essa avrà dato alla « libera navigazione » sul Danubio coll'apertura sul suo territorio di un nuovo braccio del fiume, ed abbia un compenso per le spese che essa avrà sostenute per uno scopo utile all'interesse generale delle potenze come a quello degli Stati ripuari.

Per queste due ragioni, la Conferenza deciderebbe che vi è motivo di sottrarre il braccio di Otciakoff all'autorità diretta esercitata dalla Commissione europea sul basso Danubio, pure lasciando a questa Commissione un diritto di sorveglianza che sarebbe in realtà più ideale che effettivo.

« Tale, conchiude il corrispondente del *Temps*, è lo spirito generale della transazione che servirebbe di base ai negoziati preparatorii di cui la proposta russa è attualmente l'oggetto. In questa guisa si spera di salvare, sul Danubio, il principio in virtù del quale l'estensione del dominio fluviale comune deve comprendere tutti gli emissari fluviali senza eccezione, e dare in pari tempo soddisfazione alle rivendicazioni della Russia.

« L'ambasciatore russo, d'altronde, ha già dichiarato in termini formali agli altri ambasciatori che il suo governo considererebbe l'adesione della Conferenza alla sua proposta come la condizione *sine qua non* della sua adesione al prolungamento dei poteri della Commissione europea. »

Diamo i nomi dei delegati che furono addetti agli ambasciatori delle grandi potenze per prender parte alla Conferenza danubiana.

Per l'Inghilterra il signor Sanderson, console generale a Galatz e membro della Commissione europea; per l'Austria-Ungheria il signor Boleslawski, console a Galatz e membro della Commissione; per la Francia il signor C. Barrère, ministro plenipotenziario, membro della Commissione; per l'Italia il signor Revest, console a Galatz e membro della Commissione; per la Russia il signor Romanenco, console a Galatz e membro della Commissione.

I tre governi che hanno chiesto di essere ammessi alla Conferenza sarebbero rappresentati come appresso: la Rumenia dal principe Ghika, ministro rumeno a Londra e dal colonnello Penkovici; la Serbia dal signor Marinovich, ministro serbo a Londra, e la Bulgaria dal signor Vulkovich.

Fu già scritto per telegrafo che la Rumenia e la Serbia furono ammesse alla Conferenza con voto consultivo, e che l'ammissione della Bulgaria è ancora incerta.

Il signor Crowe, addetto commerciale all'ambasciata di Inghilterra a Parigi, fu nominato segretario della Conferenza.

Il *Times* pubblica un'analisi della relazione di lord Dufferin, riguardo agli affari d'Egitto.

Lord Dufferin rammenta le cause che hanno motivato l'intervento inglese.

« L'Inghilterra, esso dice, non agiva in virtù di un mandato dell'Europa, ma in virtù del tacito consenso delle potenze, l'ostilità o l'indifferenza delle quali avrebbero resa la di lei situazione più difficile. L'Inghilterra ha per tal modo assunto delle gravi responsabilità tanto riguardo all'Europa che riguardo all'Egitto. »

Lord Dufferin giudica che tanto l'interesse quanto la responsabilità dell'Inghilterra, esigono che si fondi in Egitto un ordine di cose durevole, affine di sviluppare la prosperità materiale e morale di quel paese.

Aggiunge, lord Dufferin, che egli non vede che due vie per ottenere un tale risultato.

La prima consisterebbe nell'annettere l'Egitto e nel governarlo come una dipendenza della corona d'Inghilterra. La seconda, nel creare un governo stabile, e ad assicurargli ogni protezione necessaria fino a quando l'Egitto sia in grado di rioccupare la sua posizione fra le nazioni indipendenti. Lord Dufferin pensa che qualunque progetto di-

verso da questi due terminerebbe per certo con dei disastri.

La politica di annessione, soggiunge lord Dufferin, non è per sè medesima raccomandabile al governo inglese. Non rimane pertanto che la seconda alternativa. Lord Dufferin conchiude accennando le misure che furono adottate finora per raggiungere lo scopo proposto.

Scrivono dal Cairo al *Times* che il decreto con cui sir Colwin venne nominato consigliere delle finanze trovasi accompagnato da una relazione di Cherif pascià al kedivé nella quale si trovano accennati i motivi che indussero il governo egiziano a sopprimere il controllo.

Dichiara Cherif pascià che scopo del governo egiziano nel prendere questa misura fu di riconoscere i sentimenti del popolo egiziano e di consolidare l'autorità del kedivé.

« Per quanto grandi fossero i servigi resi dal controllo comune, la di lui ingerenza negli affari del paese, ingerenza resa necessaria dalle di lui funzioni, intralciava seriamente l'attività dei diversi ministri, e tendeva a trasferire il potere fra mano di funzionari irresponsabili, la nomina o il licenziamento dei quali non dipendeva interamente dalla volontà del kedivé e del suo governo. »

Dopo avere indicati altri degli inconvenienti del controllo, la relazione di Cherif pascià dimostra essere opportuno che si ricorra per un certo tempo ad uno straniero incaricato di assistere il governo colle di lui cognizioni finanziarie. Questo funzionario avrà il titolo di consigliere delle finanze; sarà nominato direttamente dal kedivé; assisterà, dietro convocazione speciale, ai consigli dei ministri; esaminerà le questioni finanziarie, e darà consigli nei limiti che saranno determinati dal kedivé e dai suoi ministri. Egli non potrà in alcun caso ingerirsi in affari amministrativi.

Telegrafano da Londra, 7, avere in quel giorno lord Derby ricevuta una deputazione rappresentante delle diverse società religiose, le quali chiedono protezione efficace per gli indigeni delle Nuove Ebridi, e la soppressione degli abusi derivanti dalla tratta degli operai indigeni. Durante il colloquio, taluno dei commissari ha espresso il timore di vedere la Francia intervenire nell'arcipelago.

Lord Derby dichiarò che egli respingeva qualunque idea di annessione o di protettorato da parte dell'Inghilterra. Quanto all'idea di una annessione francese, lord Derby disse che la questione potrebbe formare materia di una discussione fra i due governi. Disse di credere conveniente lo stipulare colla Francia un accordo con cui le due nazioni si impegnino a rispettare la indipendenza degli indigeni. Ma soggiunse di non credere che sia da temersi una annessione francese, essendo in generale il popolo francese poco disposto a colonizzare.

Relativamente alla questione degli operai, lord Derby dichiarò che egli si sforzerà di fare regolarizzare la tratta, e che, ove bisogni, farà pratiche onde ottenerne la proibizione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 10. — Si dice essere probabile che il Senato passi alla discussione degli articoli del progetto sui pretendenti.

Le disposizioni attuali di alcuni gruppi sarebbero favorevoli ad una transazione, modificando il progetto ministeriale.

Il centro sinistro si riunisce oggi per prendere una decisione definitiva circa il controprogetto Waddington, il quale stabilisce che il principe che abbia fatto atto da pretendente sarà condannato all'esilio. Un giurì o il Senato applicherebbe la pena.

Una riunione tenuta stanotte da alcuni membri della sinistra decise di accettare la proposta Waddington.

LONDRA, 10. — I giornali sono unanimi nell'esprimere soddisfazione per la scarcerazione del principe Napoleone.

Il *Daily News* dice che il governo presenterà alla Camera dei comuni un progetto autorizzante a surrogare la formula del giuramento con una affermazione.

Lo stesso giornale annunzia che il colonnello Hichs e gli ufficiali inglesi che lo accompagnano sono giunti a Suakim, e che il trattato attuale fra l'Inghilterra ed il Madagascar è sottoposto ad una revisione.

DUBLINO, 10. — La salute del cardinale Mac Cabe desta apprensioni.

BUENOS-AYRES, 8. — È partito per Genova il postale *Sud-America* della Società Lavarello.

CADICE, 9. — È arrivato e ripartito per la Plata il vapore *Colombo*, della Società Lavarello.

LONDRA, 10. — Trevelyan, segretario di Stato per l'Irlanda, parlando agli elettori di Harwick, constatò una grande diminuzione nei crimini agrari in Irlanda. Dopo la severa repressione usata, gli assassini ammontarono a 1010 nel primo semestre 1882 e soltanto a 365 nel secondo.

VIENNA, 10. — *Camera dei deputati.* — Il ministro del commercio, rispondendo all'interpellanza sull'affare Kaminski, dà dei particolari riguardo alla concessione della ferrovia di Galizia accordata a Schwartz, la cui offerta era più vantaggiosa pel Tesoro. Quanto ai sospetti emessi senza fondamento contro funzionari dello Stato, dichiara che il governo farà una rigorosa inchiesta e ne comunicherà i risultati alla Camera.

Il presidente del Consiglio soggiunge che il governo farà una rapida inchiesta e che, se la Camera voterà una inchiesta parlamentare, esso le sottometterà tutti i relativi documenti. Intanto però respinge ogni insinuazione.

La proposta della sinistra in favore di una inchiesta parlamentare viene adottata quasi all'unanimità.

GIBILTERRA, 10. — Il piroscafo *Washington*, della Navigazione Generale Italiana, proveniente da New-York, è arrivato stamane e prosegue per Marsiglia.

PARIGI, 10. — *Senato.* — Allou dichiara che in presenza dei controprogetti sottoposti alla Commissione, questa non si oppone alla discussione degli articoli.

Laurenty dice che la Commissione manca al mandato affidatole.

Allou dichiara che la Commissione respinge assolutamente l'emendamento Barbey e riserva la sua opinione sullo emendamento Waddington (*Agitazione a destra*).

Challemel-Lacour combatte le conclusioni della relazione. La cospirazione esiste. Il rigetto del progetto menomerebbe l'autorità del Senato, turberebbe il paese, renderebbe difficile il consolidamento della Repubblica. I governi hanno sempre il diritto di fare leggi eccezionali. Scongiura il Senato di non provocare crisi che nuocerebbero alla Francia. (*Applausi a sinistra*).

Barthélemy Saint-Hilaire deplora il progetto del governo. La legge in discussione nuoce alla Repubblica. Gli Orléans non minacciarono nè la Repubblica nè la sicurezza del governo. L'oratore si pronunzia contro le misure proposte; desidererebbe che il governo proponesse una legge generale.

Devès nega che il progetto sia un atto d'intolleranza. La situazione particolare dei pretendenti impedisce di confonderli cogli altri cittadini. Invoca esempi dei governi precedenti. Constata l'attitudine dei legittimisti nei numerosi banchetti. Devès, parlando del manifesto del principe Napoleone, constata la deficienza di leggi. Una assemblea politica deve proteggere il governo contro simili manifestazioni. (*Sospendesi la seduta durante 15 minuti*).

Allou difende la relazione della Commissione a nome del partito repubblicano liberale. La legge in discussione è pericolosa, dando al governo poteri illimitati. Non si possono invocare gli esempi dei precedenti governi. Dovevasi rispondere al manifesto del principe Napoleone colla indifferenza.

Il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

BRUXELLES, 10. — La Banca ribassò lo sconto al 3 1₁2 per cento.

PARIGI, 10. — Assicurasi che in un colloquio tra Grévy e Freycinet questi dichiarò che non si assumerebbe di formare il gabinetto, non potendo fare assegnamento su d'una maggioranza nella Camera.

Il *Temps* ha da Vienna che il Montenegro diresse ai rappresentanti esteri una nota nella quale rende la Turchia responsabile di avere provocato la rottura dei negoziati per la delimitazione, e dichiara che occuperà Malagosch e Wladuja.

PARIGI, 10. — *Camera*. — Mahy presentò il progetto relativo alla missione Brazzà.

MADRID, 10. — Il cardinale Bianchi partirà domani per Roma.

LONDRA, 10. — La Conferenza danubiana si è riunita alle tre del pomeriggio. Erano presenti tutti gli ambasciatori, compreso Musurus pascià, che aveva ricevute le sue istruzioni da Costantinopoli.

ROMA, 10. — I prodotti delle imposte del mese di gennaio 1883 presentano un aumento di lire 4,423,755 60, in confronto dello stesso periodo dell'anno 1882.

DUBLINO, 10. — *Processo degli assassini di funzionari pubblici.* — Compaiono undici individui accusati dell'assassinio di Cavendish e di Burke. Il cocchiere Kavanah, testimonio, condusse due fra questi accusati, nonchè due altri, al Phœnix-Park, fino al luogo ove fu commesso l'assassinio, li attese finchè l'avessero commesso, e li ricondusse a Dublino.

LONDRA, 10. — La Conferenza per la questione danubiana decise oggi di ammettere alle sedute la Rumenia e la Serbia, ma solamente con voto consultivo. Quindi esse non avranno il diritto di votare come le grandi potenze.

È probabile che la Bulgaria non sia ammessa.

Nessuna discussione ebbe luogo sulla questione delle due Commissioni.

La Conferenza decise di mantenere il segreto sulle sue deliberazioni.

La prossima seduta avrà luogo martedì.

Si crede ad una conclusione relativamente rapida dei lavori.

LONDRA, 11. — Nella seduta di ieri della Conferenza, i rappresentanti della Rumenia e della Serbia, dopo che ebbero notizia della deliberata loro ammissione a titolo puramente consultivo, dichiararono doversi ritirare in attesa di nuove istruzioni dei loro governi.

Non fu presa indi deliberazione alcuna, tranne l'adozione, in massima, della estensione dei poteri della Commissione europea fino a Braila.

DUBLINO, 11. — *Processo degli assassini.* — È constatato che un consigliere municipale, che figura fra gli accusati, fu uno degli assassini.

LONDRA, 11. — L'imperatrice Eugenia scrisse al principe Napoleone congratulandosi per la sua scarcerazione.

PARIGI, 11. — Fallières andrà nel dipartimento del Lot a ristabilirsi in salute.

ATENE, 11. — La Camera sospese le sue sedute, astenendosi l'opposizione d'intervenirvi, causa lo stato critico di Comunduros.

NEW-YORK, 10. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi pel Mediterraneo.

RIO-JANEIRO, 9. — Proveniente da Genova è arrivato il vapore *Atlantico*, della Società Dufour-Bruzzo.

PARIGI, 11. — Fallières partirà soltanto fra alcuni giorni, non potendo ancora uscire dalla sua camera.

COSTANTINOPOLI, 11. — Musurus pascià fu autorizzato ad assistere alla Conferenza di Londra, ma limitando la discussione ai tre punti designati.

CALAIS, 11. — È scoppiata una burrasca nella Manica.

PARIGI, 11. — I giornali continuano ad occuparsi della crisi ministeriale.

La *France* e il *Télégraphe* prevedono un gabinetto Freycinet.

Il *National* dice che un ministero Ferry è il solo possibile.

Grévy non ricevette oggi alcun personaggio politico.

BUCAREST, 11. — *Camera.* — Sturdza, ministro degli affari esteri, comunica la decisione presa dalla Conferenza di Londra di ammettere la Rumenia alle sedute con voto meramente consultivo.

Il ministro soggiunge che il governo telegrafò immediatamente al principe Ghika, a Londra, di protestare formalmente contro tale decisione, e di dichiarare che la Rumenia non potrebbe riconoscere come obbligatorie le risoluzioni prese dalla Conferenza, senza la partecipazione della Rumenia stessa, in una questione nella quale questa è direttamente interessata, e che tocca così da vicino la sua sovranità e la sua indipendenza. (*Applausi unanimi*)

DUBLINO, 12. — Lo stato del cardinale Mac Cabe è molto critico.

LONDRA, 12. — Il *Morning-Post* è informato che sabato Mohrenheim, ambasciatore di Russia, comunicò alla Conferenza le proprie istruzioni sulla questione di Kilia, la quale verrebbe probabilmente sistemata. La Conferenza ultimerebbe i suoi lavori entro la settimana corrente.

LE FERROVIE DELL'ALTA ITALIA NEL 1881

Nella tornata del 22 dicembre 1882, S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici presentava alla Camera la *Relazione* sull'andamento delle ferrovie dell'alta Italia nel 1881.

Da essa, or pubblicata per le stampe, riassumiamo i particolari più importanti relativi specialmente all'esercizio ed ai prodotti.

La relazione è divisa in otto capitoli, il primo riguarda l'amministrazione; il secondo la manutenzione e i lavori; il terzo il traffico; il quarto riguarda ciò che si riferisce alla trazione e al materiale; il quinto la competenza legale; il sesto il personale; il settimo i prodotti e le spese di esercizio; l'ultimo la liquidazione dei conti sociali.

Nel capitolo relativo al traffico vi sono tutte le notizie che riguardano il miglioramento dei vari servizi. Così gli è nel 1881 che il servizio dei treni economici istituito l'anno prima fu continuato ed esteso. Sono state aperte in quell'anno nuove fermate sulle linee Milano-Lecco, Genova-Nervi, e spinti detti treni fino a Camogli, si attivarono dei treni economici da Santhià a Biella, da Venezia a Treviso e per combattere con maggiore efficacia la concorrenza delle tramvie in alcuni tronchi paralleli, s'introdussero parecchie facilitazioni, tra cui principale quella della distribuzione di biglietti di andata e ritorno.

Nel 1881 vi fu l'Esposizione a Milano. Nella relazione ne è stato tenuto conto per accennare al maggior movimento occasionato da questa circostanza. Risultarono 300 mila circa i viaggiatori in più che si ebbero da Milano e per Milano dal 1° maggio a tutto ottobre 1881, compresi gli operai tanto isolati e in comitiva ai quali furono fatte speciali facilitazioni. Però hanno fatta cattiva prova i molti treni speciali periodici che per tutta la durata della Esposizione furono attivati tra Milano e i centri vicini.

Allo scopo di agevolare ai viaggiatori specialmente stranieri l'acquisto dei biglietti che possono loro occorrere sia per recarsi in località italiane od estere, sia per fare delle gite di andata e ritorno o circolare sui laghi, fu affidata all'Hôtel Milan, di Milano, e sarà col tempo parimente affidata ad altri principali alberghi delle grandi città, la vendita dei biglietti ferroviari. Questo sistema si pratica con buon succcesso all'estero specialmente dalla Paris-Lyon-Méditérranée.

Per ciò che riguarda il trasporto delle merci, le notizie

più importanti sono quelle relative al nuovo regolamento per il trasporto delle materie infiammabili, quelle relative al primo esperimento dei pacchi postali, e quelle che riguardano la circolazione dei vagoni speciali refrigeranti tanto nazionali che esteri.

Il telefono è stato applicato anche dall'amministrazione dell'alta Italia, ma in un caso solo, per istabilire cioè la corrispondenza tra due caselli ove sono collocate le leve di manovra dei segnali che funzionano nella stazione di Genova P. P.

Da una statistica annessa alla relazione si rileva che nel 1881 furono effettuati 14,651 treni di più che nel 1880.

Il complessivo dei chilometri percorsi da questi treni sì per merci che per viaggiatori fu 19,797,122, cioè 144,663 in più che nel precedente anno.

Infine nel capitolo del traffico la relazione rende conto dello speciale servizio di sorveglianza che fu organizzato per prevenire i furti in ferrovia che, pur troppo, nel 1881 sono in numero piuttosto rilevante.

Ma la parte più importante della relazione è naturalmente quella intorno a prodotti e alle spese di esercizio. — L'esercizio del 1881 segna un progresso nell'industria ferroviaria, poichè presenta ottimi risultati in confronto a quelli dell'anno 1880. — Nel computo sono comprese anche la navigazione del Garda e il tratto dal confine a Modane esercitato per conto della P. L. M.

I prodotti lordi dell'anno 1881 in cifra tonda furono di 118 milioni, mentre nel 1880 erano stati di 111 milioni. Differenza in più 7 milioni.

Questo aumento è ripartito nel seguente modo: due milioni in più nel servizio viaggiatori, tre milioni nel trasporto merci a piccola velocità, e quasi due milioni di prodotti diversi, riferibili a cause eccezionali.

Le spese ascesero complessivamente a quasi 78 milioni; vale a dire circa sei milioni e mezzo in più dell'anno precedente.

Ma il confronto fatto su queste cifre in cui sono comprese altresì spese che non dovrebbero essere a carico all'esercizio durante al quale si producono, ma essere invece ammortizzate, non possono fornire alcun concetto attendibile. Perchè il confronto tra i risultati del biennio possa stabilirsi sopra elementi omogenei, occorre pertanto di sceverare anzitutto le spese ordinarie veramente attribuibili all'esercizio, dalle altre straordinarie ed occasionali. Questo ragguaglio ci dà un aumento assoluto di quasi due milioni a favore del 1881.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 10 febbraio 1883.

In Europa pressione decrescente e bassa al nord-ovest; altissima (779) sulla Russia occidentale. Ebridi 735; Parigi 761; Zurigo 768.

Nelle 24 ore pioggie sull'Italia superiore; cielo nuvoloso altrove; temperatura molto elevata, specialmente al centro e sud.

Stamane cielo coperto; nebbioso o piovoso al nord; coperto o nuvoloso altrove. Greco fresco in Liguria; quasi calma di vento altrove.

Barometro alquanto depresso (766) sulla Sardegna; Valle Padana 771; Lecce 769.

Mare agitato a Genova; calmo altrove.

Probabilità: cielo vario con qualche pioggia; correnti intorno al levante.

Roma, 11 febbraio 1883.

Barometro ancora basso al nord-ovest d'Europa. Alte pressioni nella Rumenia. In Italia barometro tra 767 e 769 mm.

Ieri e nella notte pioggie sull'Italia alta e centrale e nell'estremo sud; stamane solo al nord. Tempo generalmente nuvoloso o nebbioso; venti forti da greco nel Jonio; mare molto agitato a Siracusa; agitato a Palascia e Palmaria.

Probabilità: venti intorno al ponente e cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 11 febbraio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	3,2	— 1,2
Domodossola	piovoso	—	5,9	2,6
Milano	piovoso	—	5,3	2,0
Verona	nebbioso	—	7,2	3,8
Venezia	piovoso	calmo	4,4	3,5
Torino	nebbioso	—	4,9	3,4
Alessandria	nebbioso	—	4,9	1,7
Parma	piovoso	—	4,1	2,5
Modena	piovoso	—	4,8	2,7
Genova	coperto	legg. mosso	9,3	6,0
Forlì	coperto	—	4,4	3,5
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	14,0	9,5
Firenze	coperto	—	10,5	6,4
Urbino	nebbioso	—	4,5	2,5
Ancona	coperto	calmo	8,6	5,9
Livorno	coperto	calmo	11,4	8,0
Perugia	coperto	—	12,0	6,0
Camerino	coperto	—	5,8	
Portoferraio	1[2 coperto	calmo	14,4	1
Chieti	coperto	—	10,2	
Aquila	coperto	—	10,0	
Roma	coperto	—	15,3	
Agnone	nebbioso	—	10,3	3,3
Foggia	1[4 coperto	—	11,5	2,3
Bari	coperto	calmo	12,0	0,8
Napoli	coperto	calmo	14,0	6,9
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	9,0	0,5
Lecce	1[4 coperto	—	11,0	5,3
Cosenza	3[4 coperto	—	13,7	6,0
Cagliari	1[4 coperto	calmo	17,0	10,0
Catanzaro	coperto	—	—	7,4
Reggio Calabria	coperto	—	16,0	11,0
Palermo	1[2 coperto	calmo	17,0	9,4
Catania	coperto	mosso	15,4	8,6
Caltanissetta	coperto	—	11,9	6,5
P. Empedocle	coperto	calmo	16,7	12,0
Siracusa	coperto	molto agitato	14,5	10,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

10 febbraio 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	767,3	767,5	766,9	767,8
Termometro	9,4	15,1	14,9	11,2
Umidità relativa	84	57	57	80
Umidità assoluta	7,40	7,31	7,18	7,96
Vento	N. 1	NNW. 3,5	NNE, 1,5	SW. 0
Cielo	coperto	q. coperto	coperto	velato

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 15,3 C. = 12,24 R. | Min. = 8,7 C. = 6,96 R.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

11 febbraio 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	768,3	767,7	766,9	766,8
Termometro	8,4	14,8	14,4	11,6
Umidità relativa	86	64	65	85
Umidità assoluta	7,10	8,00	7,99	8,69
Vento	N,	ENE.	SW.	SSE.
Cielo	coperto	coperto	q. coperto	coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 15,25 C. = 12,20 R. | Min. = 7,2 C. = 5,68 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 12 febbraio 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.	Prezzi nominali
Rendita italiana 5 0|0	1° luglio 1883	—	—	—	85 27 1|2	—	85 27	—	—	—
Detta detta 5 0|0	1° gennaio 1883	—	—	—	85 57 1|2	—	87 57 1|2	87 65	—	—
Detta detta 3 0|0	1° aprile 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	»	—	—	—	—	—	—	—	—	90 95
Prestito Romano, Blount	1° ottobre 1882	—	—	—	88 85	—	88 85	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicembre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0|0.	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0|0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1882	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1883	1000	1000	—	—	—	—	—	—	950 »
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	527 »	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1882	500	500	—	—	—	—	—	—	490 »
Banco di Roma	1° gennaio 1883	500	250	—	—	—	—	—	—	578 »
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° ottobre 1882	500	500	—	—	—	—	—	—	431 50
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	»	500	500	—	—	—	—	—	—	876 »
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	472 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1882	500	500	—	—	—	—	—	—	965 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	—	250	150	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0|0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0|0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 1|2 0|0	Francia	90 g.	100 42 1|2	100 42 1|2	—
	Parigi	*chèques*	100 90	100 90	—
4 0|0	Londra	90 g.	—	—	—
		chèques	25 16	25 16	—
5 0|0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
5 0|0	Germania	90 g.	—	—	—
	Oro	—	20 26	20 26	—

Sconto di Banca 5 0|0.
Interessi sulle anticipazioni 6 0|0.

PREZZI FATTI:

Rendita italiana 5 0|0 (1° genn. 1883) 87 65 fine corr.
Banca Generale 527 fine corr.

Il Sindaco: A. Pieri.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 10 febbraio 1883:

Consolidato 5 0|0 lire 87 52.
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del sem. in corso lire 85 35 1|2.
Consolidato 3 0|0 senza la cedola del sem. in corso lire 51 57.

V. Trocchi, *presidente*.

DIREZIONE DELL'OPIFICIO DI ARREDI MILITARI IN TORINO

Avviso di seconda Asta stante la deserzione del primo incanto (N. 8).

Si fa noto che nel giorno 26 febbraio 1883, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Torino, nell'isolato n. 80 del Corso Oporto, piano terreno, avanti il signor direttore dell'Opificio di arredi militari, nuovamente all'appalto seguente:

Numero d'ordine	Indicazione delle provviste		Quantità	Indicazione dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale	Importo per cadun lotto	Importo totale delle provviste	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Termine per la consegna da computarsi dal giorno successivo a quello dell'avviso dato al provveditore della approvazione del contratto.
1	Cinturini di bufalo, modello 1877	N.	13200	a	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	Giorni 180
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
2	Id. di bufalo id.	»	13200	b	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
3	Id. di bufalo id.	»	13200	c	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
4	Id. di bufalo id.	»	13200	d	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
5	Id. di bufalo id.	»	13200	e	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
6	Id. di bufalo id.	»	13200	f	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
7	Id. di bufalo id.	»	13200	g	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
8	Id. di bufalo id.	»	13200	h	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
9	Id. di bufalo id.	»	13200	l	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
10	Id. di bufalo id.	»	13200	m	13200	3 50	51240 —	51240 —	5200 —	
	Id. di cuoio id.	»	1800		1800	2 80				
11	Giberne, modello 1877	»	15000	n	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
12	Id. id.	»	15000	o	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
13	Id. id.	»	15000	p	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
14	Id. id.	»	15000	q	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
15	Id. id.	»	15000	r	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
16	Id. id.	»	15000	s	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
17	Id. id.	»	15000	t	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
18	Id. id.	»	15000	u	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
19	Id. id.	»	15000	v	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
20	Id. id.	»	15000	x	15000	2 20	33000 —	33000 —	3300 —	
21	Cinghie per fucili e moschetti di fanteria, mod. 1870	»	25000	z	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	
22	Id. id. id.	»	25000	aa	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	
23	Id. id. id.	»	25000	bb	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	
24	Id. id. id.	»	25000	cc	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	
25	Id. id. id.	»	25000	dd	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	
26	Id. id. id.	»	25000	ee	25000	0 90	22500 —	22500 —	2300 —	

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'introduzione si farà nei magazzini dell'Opificio di arredi militari in Torino.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del suddetto Opificio.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 15 decorribili dalle ore 2 pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sovra, in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui si fa il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali di artiglieria od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'incanto potranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle 5 pomeridiane di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno e fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da lira una, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Sono parimenti a carico del deliberatario in questa seconda asta le spese degli incanti precedentemente tenuti per questa provvista e andati deserti.

Torino, addì 7 febbraio 1883.

744

Il Direttore dei conti: BUZANO.

COMMISSARIATO MILITARE
Direzione della Divisione di Palermo (19ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 4).

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, che nello incanto odierno vennero aggiudicati provvisoriamente, della provvista di frumento descritta nello avviso d'asta 29 gennaio ultimo scorso, n. 3,

Del campione n. 1

Lotti 16 (quintali 1600) a lire 25 88 cadun quintale.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, scade il giorno di martedì 13 del corrente mese di febbraio, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il quale termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dell'offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, non inferiore al ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito in lire 200 per ogni lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del dì 29 gennaio scorso, n. 3.

Palermo, lì 8 febbraio 1883.

Per detta Direzione
795 *Il Capitano Commissario:* SANFRONT.

GENIO MILITARE — DIREZIONE DI GENOVA

Avviso d'Asta (N. 7).

Si notifica al pubblico che nel giorno 24 febbraio 1883, alle ore 9 antim., si procederà in Savona, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della sezione del Genio militare, situato in via Brusco, n. 1, all'appalto seguente a mezzo di pubblici incanti, a partiti segreti:

Sistemazione definitiva delle fortificazioni e costruzione di un coprifaccia davanti l'ingresso della Tagliata-Cadibona ai forti di Altare, della complessiva somma di lire 108,000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 180 dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e presso la Sezione del Genio militare di Savona.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente, il quale nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, avrà maggiormente migliorato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che

BANCA POPOLARE COOPERATIVA
di Palazzo San Gervasio

AVVISO.

A mente dell'art. 50 dello statuto sono convocati in assemblea generale ordinaria tutti gli azionisti pel 25 corrente, nella cappella San Sebastiano, per discutere ed approvare i seguenti oggetti messi all'ordine del giorno:

1. Il resoconto e bilancio dell'esercizio 1882;
2. Nomina della rappresentanza e cariche sociali;
3. Modificare l'art. 12 dello statuto, accordando a ciascun azionista poter possedere sino a cento quote sociali.

Palazzo San Gervasio, 7 febbraio 1883.

748 *Il Presidente:* CAMILLO cav. D'ERRICO.

(3ª *pubblicazione*)

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato L. 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca ha deliberato di convocare per il giorno 28 del prossimo venturo febbraio l'assemblea generale degli azionisti, che, a termini del Regi decreti 20 gennaio 1867 e 4 giugno 1882, deve tenersi in Firenze, nel mese di febbraio di ogni anno.

Detta assemblea si riunirà alle ore 12 meridiane, nel palazzo della Banca, in via dell'Orivolo, n. 45 2°.

Come è prescritto dagli articoli 52 degli statuti di questa Banca e 3 del citato Regio decreto 20 gennaio 1867, tale assemblea verrà divisa in due sedute.

Nella prima, sotto la presidenza del Consiglio superiore, sarà presentato il resoconto delle operazioni fatte durante l'anno 1882.

Nella seconda, sotto la presidenza del Consiglio di reggenza della sede di Firenze, si procederà al rinnovamento parziale di esso Consiglio.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 26 gennaio 1883. 507

CREDITO FONDIARIO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CAGLIARI

Cartelle estratte a sorte il 1° febbraio 1883, e rimborsabili alla pari dal 1° aprile p. v., con cessazione d'interessi dal giorno stesso:

50	55	169	389	395	442	500	610	753	760
1096	1099	1418	1623	1636	2086	2184	2198	2302	2387
2599	2655	2871	3399	3441	3559	3686	3762	4069	4302
4551	4682	4766	4895	4896	5241	5826	6183	6242	6636

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI VERONA (5ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 3).

Si fa noto che nel giorno 19 febbraio 1883, ad un'ora pomeridiana, si procederà, nell'ufficio di detta Direzione, sita in Corso Vittorio Emanuele, n. 94, avanti il signor direttore, all'appalto della seguente provvista:

Frumento occorrente al Panificio militare di Mantova.

Indicazione del magazzino pel quale la provvista deve servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità di cadun lotto *Quintali*	Rate di consegne	Somme per cauzione di ciascun lotto
	Qualità	Quantità totale dei quintali				
Mantova	Nazionale	2000	20	100	2	L. 200

Tempo utile per le consegne. — La prima consegna dovrà essere compiuta in dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto; la seconda pure in dieci giorni coll'intervallo di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna; e così successivamente per la seconda.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882; del peso non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro; di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto per ogni quintale di frumento un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati. Avvertasi che i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel primo, secondo lotto, ecc., ma per un lotto o più lotti, e ciò sotto pena di nullità.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse delle Tesorerie dello Stato in Verona, oppure in quelle delle città ove hanno sede Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, della somma come sopra stabilita per cauzione; tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse in pieghi contenenti offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello, che non siano stese su carta da bollo ordinario da lira una, e che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare sopra avvertite; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio di asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Dato in Verona, 9 febbraio 1883. Per detta Direzione

793 *Il Capitano Commissario:* FONTANA.

BANCA PISANA DI ANTICIPAZIONE E DI SCONTO

(2ª *pubblicazione*)

È convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca suddetta per la mattina del 25 febbraio prossimo, a ore dieci, nel locale della Banca, in Pisa, via San Martino, n. 9.

ORDINE DEL GIORNO:

Rapporto del presidente e del direttore sulla gestione della Banca dal primo gennaio al 31 dicembre 1882;

Presentazione del bilancio dell'esercizio sociale, e rapporto dei censori sulle resultanze del bilancio medesimo;

Votazione del bilancio.

Pisa, li 24 gennaio 1883.

Il Presidente: Cav. MATTEO REMAGGI.

Il Segretario: U. CERRAI.

Avvertenze.

Quindici giorni innanzi quello dell'assemblea generale il bilancio sarà depositato, insieme al rapporto dei censori, negli uffici della Banca, e potrà essere esaminato da chiunque provi la sua qualità di azionista (Art. 179 del Codice di commercio).

Gli azionisti possessori di tre o più azioni, per essere ammessi all'assemblea, dovranno farne il deposito alla sede della Società cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ossia a tutto il giorno 19 febbraio, alle ore 2 pomeridiane (Art. 17 dello statuto).

Le azioni depositate si restituiscono il giorno seguente all'adunanza e dietro ritiro del certificato surricordato.

Il proprietario di tre azioni ha diritto ad un voto: quello che ne possiede nove a due, e così si aggiunge un voto per ogni sei azioni.

Nessuno potrà avere più di dieci voti (Art. 18 dello statuto).

Per la validità dell'adunanza occorre che i membri presenti sieno in numero non minore di quindici, e rappresentino almeno la sesta parte delle azioni emesse (Art. 21 dello statuto). 561

INTENDENZA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA

Avviso d'Asta *per definitivo incanto.*

Si fa noto al pubblico che in seguito all'incanto tenutosi addì 20 gennaio prossimo passato, l'appalto dello spaccio all'ingrosso di generi di privativa in Bagnara venne deliberato per la provvigione di lire 3 50 per ogni 100 lire sul prezzo d'acquisto dei sali e di lire 1 20 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, e che su questa provvigione fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatta l'offerta di miglioramento col ribasso del ventesimo, la quale ridusse la sovraindicata provvigione alla somma di lire 3 e millesimi 325 sui sali e di lira 1 e centesimi 14 sui tabacchi.

Su quest'ultimo partito si terrà un ultimo incanto ad offerta segreta nella Intendenza di finanza di Reggio Calabria, alle ore 10 ant. del giorno 26 febbraio corrente mese, con espressa dichiarazione che si farà luogo al deliberamento definitivo, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte in ribasso.

Per le condizioni restano ferme quelle contenute nell'antecedente avviso d'asta.

Reggio Calabria, 6 febbraio 1883.

751 *L'Intendente:* CICOGNA.

CASSA MARITTIMA

SOCIETÀ ANONIMA, *sedente in Genova.*

Capitale versato effettivamente lire 2,250,000

Il Consiglio d'amministrazione nella sua seduta d'oggi ha convocata l'assemblea generale straordinaria degli azionisti per il giorno 1° marzo p. v., alle ore 12 meridiane, nel locale della Società, via San Luca, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di sei consiglieri in surrogazione di altrettanti scadenti d'ufficio;
2. Nomina dei sindaci in esecuzione del nuovo Codice di commercio;
3. Deliberare se i signori amministratori attuali, in caso di rielezione, debbano o non debbano essere esonerati dall'obbligo di dar cauzione, a termini del secondo paragrafo dell'art. 5 delle disposizioni transitorie del nuovo Codice di commercio.

Hanno diritto a votare soltanto coloro che posseggono e rappresentano almeno 40 azioni (art. 28 dello statuto).

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i titoli delle azioni presso la cassa della Società cinque giorni prima dell'adunanza.

Genova, 1° febbraio 1883.

784 *Il Direttore:* L. PESCETTO.

DECRETO

del Tribunale civile di Ferrara, con cui dichiara cessato il vincolo di due certificati di rendita di lire 10 cadauno, di proprietà dei fratelli Valmori Ettore ed Ercole, di Argenta.

Tenore del decreto.

Il Tribunale civile di Ferrara, in camera di consiglio, nelle persone degli illustrissimi signori avv. cav. Onofrio Baratti, presidente; Ulisse Zanotti, giudice; Alfonso Reggiani, giudice; assistendo il vicecancelliere sottoscritto,

Visto il presente ricorso;

Previa dichiarazione che è cessato il vincolo a cui furono sottoposti i due certificati di rendita come infra, e previa dichiarazione della proprietà in essi Valmori, quali eredi del loro genitore Valmori Giuseppe, ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare in una sola cartella al portatore, da consegnarsi ai signori Valmori Ettore ed Ercole, o a persona munita di loro legale mandato, i due certificati dell'annua rendita di lire 10 cadauno, rilasciati da Torino a favore di Valmori Giuseppe fu Gaetano, vincolati già ad ipoteca per la malleveria del titolare, qual contabile dell'Amministrazione della posta di Argenta.

Ferrara, 3 giugno 1874.

O. Baratti presidente — Zanotti giudice — A. Reggiani giudice.

406 EMELLINI vicecancelliere.

AVVISO D'ASTA A 5° RIBASSO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 16 marzo 1883, innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi, posti in Campagnano di Roma, ad istanza di Caterina Orlandi vedova Pacca nel nome, in danno della eredità del fu Francesco Gori, ossia Aurelia Gori vedova Tiraterra e Francesco Carbonetti, nelle qualifiche ecc., e cioè:

1. Terreno vignato, in contrada Fontana Carissima, di mappa n. 133, sez. 5ª, pel primo prezzo d'incanto di lire 225 70.
2. Terreno boschivo e castagnato, in contrada Maria Bona, mappa n. 274, sez. 5ª, per il prezzo di lire 752 40.
3. Terreno seminativo, in vocabolo Cappuccini, mappa n. 320, sez. 5ª, per il prezzo di lire 62 20.
4. Cantina e tinello, in via della Misericordia, n. 15, mappa n. 27 sub. 2, sez. 1ª, per il prezzo di lire 178 70.

791 AVV. DOMENICO DE PETRIS proc.

REGIO TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Avviso.

Con scrittura privata in data 30 dicembre 1882, debitamente registrata, si è costituita tra i signori Tommaso cav. Canzini, Carlo Augusto Fueter, conte Luigi Senni, ed il commendatore Edilio Raggio, una Società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale Canzini Fueter e Compagni, col capitale di lire 300,000, con facoltà ai soci di aumentarlo sino a lire 500,000. Tale Società, che ha sede in Roma, e la durata di anni 6, decorribili dal primo gennaio p. p., ha per oggetto la Banca, il commercio e l'industria, escluse e vietate in modo assoluto le speculazioni di Borsa per conto proprio, ed i signori Canzini e Fueter, come soci gerenti, hanno la firma sociale.

Si certifica poi che l'estratto autentico di detta scrittura è stato a termini del disposto dall'art. 90 del Codice di commercio depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale il 12 decorso mese di gennaio, e nello stesso giorno trascritto nel registro a ciò destinato, ed il 31 stesso mese affisso nei luoghi stabiliti dal menzionato art. 90.

Roma, 8 febbraio 1883.

775 Il cancelliere REGINI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Ottenuta dall'illustrissimo signor presidente del Tribunale di commercio di Roma con decreto del primo corrente mese l'autorizzazione di che all'articolo 330 del Codice di commercio, si dichiara essere state dal sottoscritto smarrite nel giorno 23 del testè decorso mese di gennaio le seguenti cambiali, e cioè:

1. Un'accettazione di Paolo Ciacci, di Rieti, scadibile al 31 marzo p. v., domiciliato in Roma, presso la Banca Romana, di . . . . L. 110
2. Un'accettazione di Filippo Gondreda, scadibile il primo marzo prossimo venturo, domiciliato in Roma, piazza Navona, n. 51, di » 116
3. Un'accettazione di Gareozzo Girolamo, scadibile il 15 maggio prossimo venturo, domiciliato in Roma, via Corso, n. 459, di. . » 755
4. Due accettazioni di Antonelli Pietro, scadute ed impagate al 9 ottobre prossimo passato anno 1882, e 9 novembre prossimo passato anno 1882, di lire 2500 cadauna, domiciliato in via Alessandrina, n. 44, e così in tutto . . » 5000
5. Due accettazioni di Garroni-Oliani Adolfo, scadute ed impagate il 10 ottobre prossimo passato anno 1882, di lire 30, e il 10 novembre detto anno, di lire 25, domiciliato in Roma, in via dell'Anima, in tutto . . . . » 55

Sommano in tutto L. 6036

Si invita perciò, ai termini del sopramenzionato decreto, chiunque possa averle ritrovate, di presentarle nella cancelleria del suddetto Tribunale di commercio, sito in via Apollinare, n. 8, quelle a scadere nel termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del presente, e quelle scadute dalla data della loro scadenza, diffidandosi che in difetto verrà dichiarata la loro inefficacia a termini di legge.

Roma, 4 febbraio 1883.

Per ANGELO FESTA

647 GIUSEPPE figlio.

AVVISO.

Ad istanza della nobil donna signora marchesa Luisa Canonici della bo: me: di Gio. Battista, tanto in proprio nome, che come presidente e mandataria generale della nobil casa di Tor de' Specchi, che per tutti gli effetti elegge il suo domicilio nel palazzo Pediconi, piano 2°, posto in Roma, via di Monte Giordano, num. 34, presso il sottoscritto suo procuratore,

Si deduce a notizia di ognuno per tutti gli effetti di legge, ed affinchè in niun caso possa allegarsene ignoranza, che nella causa fra l'istante nelle enunciate qualifiche, ed i signori Luigi, Leonardo, Francesco, Salvatore, Elena del fu Gio. Battista Bacchini, e Luisa Roccheggiani del fu Francesco, vedova di Gio. Battista Bacchini, e in nome proprio, e come avente la patria potestà nei minorenni suoi figli Angela ed Emilia Bacchini, la Regia Corte di appello di Roma, sezione 2ª, con sua sentenza del 16 maggio 1882, pubblicata nel 24 successivo, registrata nel 26 detto al vol. 120, n. 4071, atti giudiziari, notificata nel giorno 20 giugno 1882 per mezzo dell'usciere Alessi, e trascritta nella Conservatoria delle ipoteche di Roma nel dì 10 febbraio 1883, vol. 128, num. 676, dichiarò che ai suddetti signori Bacchini non compete alcun diritto di fare innovazioni di sorta nel muro divisorio del loro casamento posto in Roma, nella piazza e via Tor de' Specchi, numeri 38 e 39, 40 e 40-A, in mappa numero 168, rione X, confinante coll'altra casa dei medesimi signori Bacchini, posta ai numeri 37-A, 37-B, 37-C, via di Tor de' Specchi, e via Rupe Tarpea, n. 19, in mappa numero 168, rione X, i beni Pisani e dette vie, sia coll'aprirvi finestre o porte, sia col farvi sopraelevazioni, e conseguentemente accogliendo la domanda dalle nobili signore Oblate, promossa con atto del 2 dicembre 1880, condannò i nominati signori Bacchini a demolire i lavori tutti fatti su detto muro divisorio, ed a ridurre questo *in pristinum* nel termine di mese uno dalla notificazione della sentenza, scorso il quale inutilmente diede facoltà alle signore Oblate di fare eseguire le anzidette operazioni sotto la direzione dell'architetto signor Ignazio Cugnoni a tutte spese dei medesimi signori Bacchini.

Studio, 10 febbraio 1883.

769 AVV. GIOACHINO PEDICONI proc.

AVVISO DI VIGESIMA.

Sulla rendita fondiaria di lire 2093 annue, offerta per l'acquisto dei sottonotati due fondi, chiunque volesse aumentare la vigesima potrà esibire sino a tutto il giorno 27 corrente la sua offerta in carta legale, chiusa e sigillata, nell'ufficio del sottoscritto, posto in via degli Uffici del Vicario, n. 36, attuale custode dell'ufficio Monti, come da decreto della presidenza di questo Consiglio notarile 22 gennaio 1883, trasmesso con nota del 26 detto mese ed anno, numero 215.

Tali offerte verranno aperte nel giorno successivo, alle ore 11 antimeridiane.

Presso lo stesso notaro trovasi ostensibile il relativo capitolato, i documenti di provenienza ed il verbale di asta.

Descrizione dei fondi.

1. Dominio utile della casa posta nelle vie di San Grisogono, numeri 3 a 6, e dei Genovesi, numeri 19 a 23.
2. Dominio utile della casa posta in via Monte dei Fiori, nn. 26 a 29.

Roma, 10 febbraio 1883.

FRANCESCO BERTINI R. notaio

777 delegato.

NOTIFICAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Le signore Anna Maria Rizzini, Giovanna Brambilla Carminati e Mazzuconi Maria hanno chiesto al R. Tribunale autorizzazione a tramutare i seguenti due certificati del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per cento:

1. Certificato n. 118434, della rendita di lire 800, in data di Milano 15 marzo 1862.
2. Certificato n. 407101, della rendita di lire 30, in data di Torino 1° luglio 1862, entrambi intestati all'Istituto religioso delle suore di carità di Milano.

Per lire 375 in un certificato a favore dell'Ospedale di Soncino, rappresentato da quella Congregazione di carità, e per le rimanenti lire 455 in titoli al portatore da rilasciarsi alle ricorrenti.

Chiunque avesse eccezioni contro lo accoglimento di quella domanda potrà proporle alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Milano nel termine di mesi due. 661

770

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 16 marzo 1883, innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale, a secondo ribasso, del seguente fondo espropriato in danno di Paolina Valle, ad istanza della signora Carlotta Negri vedova Signorelli:

Casa in Roma, vicolo del Mancino, nn. 277 e 277 A, marcata in catasto col n. 599, rione secondo.

Si avverte che l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima ribassato di due decimi consecutivi, cioè su lire 32,568.

Roma, li 10 febbraio 1883.

AVV. LUIGI SAMBUCETTI proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ottavio Onorio Projetti, nativo del comune di Roma, autorizzato dal Ministro Guardasigilli a pubblicare la domanda pel cambiamento del cognome *Projetti* in quello di *Montani*, invita chiunque intendesse opporvisi a presentare le sue opposizioni a norma di legge. Articolo 121 dell'ordinamento sullo stato civile.

Roma, 3 febbraio 1883. 657

554

ESTRATTO.

(2ª *pubblicazione*)

Rosanna Falces e Michelangelo Roberti, coniugi, domiciliati in Rofrano, cessionari dei diritti di Virginia De Dominicis, madre ed amministratrice dei figli procreati col defunto Pasquale Falces, chiesero al Tribunale civile di Sala Consilina lo svincolo di due borderò di rendita iscritta sul Debito Pubblico, vincolati per cauzione notarile, intestati a Domenica Falce fu Pasquale, rendita lire 85, segnata col n. 225718; l'altra a Falces Nicola fu Pasquale, per lire 85, segnata sotto il n. 225728.

Sala Consilina, 15 gennaio 1883.

Il proc. eserc. GIUSEPPE MEZZACAPO.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI MODENA.

Si rende noto che l'Erario dello Stato, rappresentato in Modena dalla Intendenza di finanza nel suo titolare avvocato commendatore Carlo Toschi, col ministero dell'avvocato erariale delegato procuratore cav. Valcavi Pietro, di questa città,

Ha presentato nel giorno 22 gennaio 1883 alla cancelleria del Tribunale suintestato istanza perchè dal Tribunale istesso venga pronunciato lo svincolamento della cauzione prestata dal dottor Egidio Nanni fu Ambrogio, per lo esercizio della professione di notaro in Sassuolo, distretto di Modena, e costituita da consolidato 5 per cento, iscrizione n. 464056, corrispondente al numero 68756 della già Direzione di Torino 11 aprile 1863, per l'annua rendita di lire centonovanta, a favore di Nanni dott. Egidio fu Ambrogio, di Sassuolo, con godimento dal primo gennaio 1863, e colla seguente

Annotazione:

« La presente rendita, che proviene dall'iscrizione n. 2067-788 del consolidato estense, è inalienabile perchè soggetta a pegno convenzionale a favore del Collegio notarile di Modena, in garanzia del retto esercizio pratico per parte dell'intestato signor Nanni dottor Egidio, di Sassuolo, della professione di notaro, giusta lo stipulato nel rogito del notaro sig. Giovanni del fu Pietro Rovighi, di Modena, in data 9 aprile 1856, n. 1025. »

E ciò sino alla concorrenza di lire 1908 80, e frutti 5 per cento dal 15 settembre 1882, dovute per ommessa e ritardata registrazione di atti del suo ministero; per altre lire 99 40 a titolo spese di ingiunzioni, bolli e registrazioni, oltre quelle per inserzioni, a [illegible]sioni, presente istanza e pronuncia di svincolo, autorizzandosi la Direzione Generale del Debito Pubblico a far vendere detta rendita pel pagamento dello avere dell'Erario, formare nuovo titolo del residuo col vincolo di cauzione preesistente, e vendere la intera rendita iscritta, quando la residua parte non raggiunga il *minimum* della cauzione notarile, trattenendo il residuo prezzo a deposito per chi di ragione.

E tutto ciò a senso degli articoli 19, 33, 38 della legge sul Notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico).

Addì 22 gennaio 1883.

541 VALCAVI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.